

**CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA ATTIVITA'
DI MONITORAGGIO DELLE
CONVENZIONI/CONTRATTI SORESA SPA**

SO.RE.SA S.P.A.

~

**RTI P.A. ADVICE S.P.A.
INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL
MERCATO S.R.L.**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI/ CONTRATTI SORESA**

CIG: 6937409303

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **30** del mese di **giugno**, presso la sede della So.Re.Sa SpA di Napoli, Centro Direzionale, F9

TRA

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente **Soresa**) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PST GLC 68H08H703H giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06/07/2016

E

RTI P.A. ADVICE S.p.A. (mandataria) – **INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.r.L.** (mandante), in seguito denominata “impresa”, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale – Piazza Esedra Isola F/10, P.IVA/C.F. 07917330636, Azienda Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in seguito denominata “RTI” con la ditta **INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.r.L.** con sede legale in Torino alla Piazza Carlo Felice n. 18, P.IVA/C.F. 10413150011, giusta atto per Notar dott.ssa Alessandra Del Balzo di Napoli del 26/06/2017, Rep. 163.894, Racc. 30.219 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 27/06/2017 al n. 12662/1T, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Massimo Colucciello nato a Napoli il 03/02/1974, C.F. CLC MSM 74B03F839D in qualità di Legale Rappresentante della Mandataria (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO che

- con Determinazione n.116 del 1/06/2017 la So.Re.Sa. Spa ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto all'attività di monitoraggio delle Convenzioni/ Contratti Soresa
- Il RTI P.A. Advice spa e Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro srl è risultato aggiudicatario del servizio supporto all'attività di monitoraggio delle Convenzioni/ Contratti Soresa per il periodo di un sei mesi con opzione al rinnovo per altri sei mesi , per l'importo complessivo a



-
- semestrale e di euro 68.710,00 oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di cui al capitolato tecnico che forma parte integrante del presente contratto.

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida al **Fornitore**, che accetta senza riserva alcuna, il “servizio di supporto all’attività di monitoraggio delle Convenzioni/ Contratti Soresa” che dovrà essere assicurato mediante personale da utilizzare presso i locali della So.Re.Sa. Spa sita a Napoli al Centro Direzionale Isola F9;

Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto

Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal capitolato tecnico;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto;

Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura

La durata del servizio è di sei mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta **Euro 68.710,00** (eurosessantottomilasettecentodieci/00centesimi) al netto dell'I.V.A.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

Il RTI P.A. Advice spa e Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro emetterà mensilmente fattura intestata a So.Re.Sa. Spa che provvederà, previa verifica di conformità nel Capitolato dal piano delle attività e dal cronoprogramma al pagamento, da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La prima fattura verrà emessa il mese successivo alla data di effettivo avvio delle attività di supporto, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico al paragrafo 5

Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Responsabile del Contratto, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 6 –Penali

Le penali sono definite all'articolo 8 del Capitolato Tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Soresa, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Soresa si avvaarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto .

Nell'ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 7 Risoluzione

1. So.Re.Sa. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
 - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dall'Offerta Tecnica;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. So.Re.Sa. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da So.Re.Sa.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
- c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, So.Re.Sa. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.Re.Sa. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 8 – Recesso

La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,



c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di So.Re.Sa. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La So.Re.Sa. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di So.Re.Sa..

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 9 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 10– Riservatezza

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla So.Re.Sa. S.p.A..

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 11- Responsabili del Contratto

La So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto Avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta

osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: paadvice@pec.it

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12- Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 13- Spese di registrazione

Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell'Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.

Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 14 - Rinvio alla normativa vigente

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 15- Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 17 - Clausola risolutiva

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Articolo 18 - Obblighi a carico dell'Impresa

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall'Impresa

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.



- L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 20 - Foro Competente

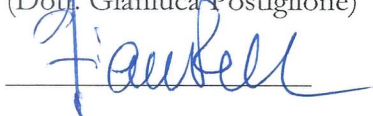
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale

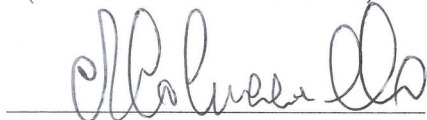
(Dott. Gianluca Postiglione)



RTI P.A. ADVICE SPA/

INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.r.L.

(Dott. Massimo Colucciello)



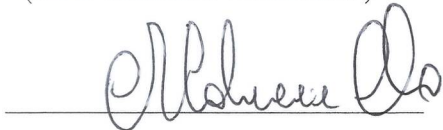
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

RTI P.A. ADVICE SPA/

INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO S.r.L.

(Dott. Massimo Colucciello)



SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
DELLE CONVENZIONI/ CONTRATTI SORESA
CIG 6937409303

CAPITOLATO SPECIALE

1) OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto è finalizzato all’individuazione di servizi professionali occorrenti a supportare l’ufficio Monitoraggio di Soresa nello sviluppo delle attività di monitoraggio che si concretizzano nella rilevazione sistematica della qualità delle forniture/servizi relativi alle convenzioni , agli stessi contratti stipulati da So.Re.Sa, nonché relativamente ai bandi di abilitazione per le categorie merceologiche del mercato elettronico regionale.

In particolare si intende:

- Monitorare il rispetto della qualità del livello di servizio e degli adempimenti contrattuali previsti nelle convenzioni/accordi quadro e contratti attraverso una verifica costante delle prestazioni erogate dai fornitori.
- Alimentare un processo di miglioramento continuo e progressivo delle convenzioni/contratti promuovendo azioni correttive e migliorative del livello di servizio fornito.
- Rendere le performance del processo visibili e riconoscibili.
- Confrontare le prestazioni nel tempo.
- Verificare il livello di gradimento del servizio da parte degli Stakeholder, Enti e Fornitori.

2) Dimensioni e Durata della Fornitura

L’impegno complessivamente richiesto per l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara è pari ad 1800 ore. La fornitura ha una durata di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data della stipula del contratto con opzione a rinnovo per ulteriori mesi 6 (sei) .L’importo stimato posto a base d’asta è di complessivi € 450.000 (comprensivi di opzione a rinnovo). Per l’espletamento delle attività di cui al successivo paragrafo l’operatore economico dovrà

mettere a disposizione le figure professionali proposte in offerta nel numero in essa specificato in misura almeno corrispondente al dimensionamento del servizio riportato nel disciplinare di gara.

3) MODALITA' SDI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Per ogni servizio di seguito indicato si riportano le prestazioni attinenti al monitoraggio alle quali il personale proposto dalla società aggiudicataria potrà essere chiamato a fornire adeguato supporto :

3.1 ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI REPORT INFORMATIVI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E DA PARTE DEI FORNITORI

A seguito di acquisizione di dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi, è prevista la stesura di report sullo stato di avanzamento delle forniture, l'utilizzo della stesse da parte delle Aziende Sanitarie nonché il rilevamento di eventuali criticità emerse. Pertanto, con cadenza trimestrale e, comunque, in relazione alla specificità della convenzione/accordo quadro/ contratto il monitore provvederà ad estrarre i dati raccolti, elaborarli, e ad evidenziare eventuali criticità al fine di attivare eventuali azioni correttive sulle convenzioni/ contratti in essere.

Ove dall'analisi dei dati dei report venissero rilevate specifiche inadempienze agli istituti contrattuali, il monitore dovrà darne comunicazione alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere nonché al responsabile della esecuzione Contrattuale evidenziando gli istituti contrattuali in ordine ai quali possono essere rilevate inadempienze, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento di contestazione e applicazioni penali

3.2 VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO LE AA.SS..

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previste nelle convenzioni e/o contratti stipulati, il monitore, durante tutta la durata degli stessi e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/ Ospedaliere mediante l'emissione degli atti di adesione e degli ordinativi di fornitura, dovrà effettuare verifiche ispettive presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali rifacendosi ai principi e criteri e alle modalità previste dalla normativa vigente.

- **Verifica del rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio**

- ✓ verificare l'accuratezza e la validità delle misure riportate negli Atti di gara, mediante esame dei processi di misura messi in atto e/o attraverso l'esecuzione, di verifiche a campione.
- ✓ gestire eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso:
 - a) identificazione delle cause della non conformità, che può richiedere l'accesso ai processi produttivi messi in atto dal Fornitore e l'esame delle registrazioni di qualità che

- documentano la loro esecuzione;
- b) identificazione degli interventi, da parte dell'Amministrazione, ritenuti opportuni per sanare la non conformità, controllo della loro attuazione e verifica degli esiti;
 - c) assistenza al collaudo che consiste nel supportare il Direttore dell'esecuzione nella verifica di conformità dei servizi oggetto del contratto di monitoraggio, nella scelta dei campioni da sottoporre a verifica, nella misurazione e nella verifica della conformità delle caratteristiche e dei risultati ai requisiti contrattuali.
 - d) supporto attività di identificazione di eventuali azioni correttive a fronte di dimensionamenti o variazioni di dimensionamento non corrette;
- **Redazione dello schema delle verifiche ispettive** da programmare con cadenza periodica, sul quale si basa l'effettuazione dell'attività di monitoraggio contenente tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della verifica:
 - a) Identificazione del numero di visite ispettive da effettuare presso le AASS da svolgere nel semestre.
 - b) Stesura di verbale consequenziale alle visite ispettive

3.3 ESECUZIONE DI ANALISI DELLA CUSTOMER SATISFACTION DA PARTE DI AA.SS. E FORNITORI

L'analisi della soddisfazione ha l'obiettivo di rilevare la valutazione delle Amministrazioni Contraenti e fornitori relativamente all'erogazione delle forniture. Tale rilevazione richiede l'esecuzione delle seguenti attività:

- definizione delle specifiche di riferimento inerenti il tipo di rilevazione da effettuare per valutare le performance;
- progettazione esecutiva, volta a specificare:
 - a) individuazione dei problemi da analizzare;
 - b) la scelta di metodologia di costruzione del questionario;
 - c) la definizione delle logiche di campionamento;
- costruzione di questionari per l'effettuazione della rilevazione
 - d) definizione delle domande e verifica della completezza del questionario;
 - e) controllo sulla conduzione della rilevazione ;
 - f) riunioni con le AA.SS. e fornitori per illustrare finalità e caratteristiche della ricerca;
 - g) presidio in corso d'opera per verificare la qualità del questionario;
- analisi dei risultati, ottenuta effettuando :
 - a) valutazione della soddisfazione dei destinatari della ricerca

- b) la misura degli indicatori di performance (% di Aziende che giudica positivamente la fornitura);
relativi alla qualità del servizio, aspetti organizzativi per la fornitura (tempi, efficacia);
- c) l'identificazione delle soglie di eccellenza e di soddisfazione della fornitura;
- d) rappresentazione dei risultati
- e) redazione del documento di riscontro "*Analisi della soddisfazione dell'utente*"

3.4 ADESIONI ALLE CONVENZIONI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE E PP.AA.

- Valutazione dell'appropriatezza delle richieste di Adesione rispetto dal parte delle Aziende Sanitarie
- Verifica Atti di Adesione trasmessi da parte delle Aziende Sanitarie agli Operatori Economici e per competenza a So.Re.Sa.
- Verifica di congruità tra i quantitativi riportati negli Atti di Adesione e quelli autorizzati da So.Re.Sa

4) FIGURE PROFESSIONALI-REQUISITI MINIMI DEI PROFILI PROFESSIONALI

Le risorse umane messe a disposizione con funzione di coordinatore dovranno avere un profilo professionale coerente con la tipologia delle attività sopracitate ed avere adeguata esperienza pregressa sulle materie ed argomenti trattati e specifiche conoscenze in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016.

In considerazione delle possibili implicazioni delle attività di monitoraggio in termini di applicazioni degli istituti contrattuali e per la indispensabile approfondita conoscenza della normativa in materia di contrattualistica pubblica, nonché ai fini dell'analisi sugli efforts delle iniziative di gara intraprese, il personale da impiegare nelle commesse deve avere prevalentemente specifico profilo giuridico e/o economico.

5) AVVIO DEL SERVIZIO

Entro 20 giorni dalla stipula del contratto, il coordinatore delle attività di supporto, sulla base della ricognizione delle Convenzioni e/o Contratti di Soresa, per i quali viene richiesto il supporto all'attività di monitoraggio che il committente intende implementare, proporrà la lista dei soggetti che espleteranno il servizio specificando ruoli e profilo, le la lista delle Convenzioni eo/ Accordi Quadro che intende monitorare, un piano delle attività ed il relativo cronoprogramma, con specifico riguardo a Convenzione o Accordo Quadro o gruppo di Convenzioni conseguenti ad una medesima iniziativa per le quali è richiesto il supporto.

Nei successivi dieci giorni, il committente comunicherà l'accettazione del piano delle attività o, in alternativa, le modifiche da apportare al suddetto piano e/o cronoprogramma. Nei successivi quindici giorni dalla comunicazione di riscontro di Soresa, dovrà essere avviata l'attività, in coerenza con il piano ed il cronoprogramma.

Il piano delle attività ed il relativo cronoprogramma, dovrà coprire il periodo di mesi sei, a partire dall'avvio effettivo delle attività. Indicativamente il numero delle iniziative di gara espletate da Soresa, dalle quali sono conseguite le Convenzioni / contratti o accordi – quadro relativamente ai quali è da effettuare l'attività di monitoraggio, sarà pari a cinque, nel caso dei sei mesi di attività.

6) RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA'

Al termine dell'attività prestata in relazione a ciascuna Convenzione/ contratto/accordo-quadro o gruppi omogenei di Convenzione/contratto/ accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario presenterà un resoconto delle prestazioni svolte ed un documento di sintesi nel quale vengono descritti gli elementi più significativi ed in particolare le criticità rilevanti in ordine alle forniture e/o servizi monitorati. In ogni caso laddove venissero ravvisati gravi inadempimenti da parte dei fornitori, i cui contratti sono sottoposti a monitoraggio, dovrà essere data tempestiva comunicazione a Soresa ed all'Amministrazione contraente.

7) PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Il pagamento delle prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di supporto avverrà in rate mensili posticipate (mese successivo), a seguito di verifica del corretto svolgimento delle attività programmate, secondo il piano delle attività ed il cronoprogramma concordato.

8) PENALI

La mancata effettuazione delle attività previste o l'esecuzione in difformità rispetto al piano delle attività ed al relativo cronoprogramma comporterà l'applicazione di una penale ad € 500.

In ogni caso verrà applicata una penale pari al 0,02% per ogni giorni di ritardo del puntuale svolgimento di ciascuna delle attività programmate, come da piano delle attività e relativo cronoprogramma.

La mancata presentazione del piano delle attività con cronoprogramma entro il termine fissato al paragrafo 5 o il mancato adeguamento degli stessi documenti, in caso di richiesta di modifiche da parte del Committente, entro il termine ulteriore indicato al paragrafo 5, comporterà l'applicazione di una penale pari al 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Inoltre devono essere applicate le seguenti penali nella misura di :

- a) € 500, nell'ipotesi in cui la ditta aggiudicataria impieghi un numero di personale dedicato al servizio non corrispondente al numero di unità indicate in sede di offerta per ogni giorno di inadempienza;
- b) € 500 per sostituzione di personale impiegato non concordata con il committente.